

Data: 05 ottobre 2022, 14:34:07
Da: tribunale.caltagirone@civile.ptel.giustiziacert.it
A: anna.pinelli@pec.odcec.ct.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Caltagirone Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (190 B)
Comunicazione.xml (1.3 KB)

Tribunale Ordinario di Caltagirone.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI)

Numero di Ruolo generale: 1/2022

Giudice: CALVO ORIANA

Debitore: [REDACTED]

Si da' atto che in data 05/10/2022 alle ore 14:34 il cancelliere RECHICHI MARIATERESA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica anna.pinelli@pec.odcec.ct.it della parte ANNA PINELLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 04/10/2022

Tipo Evento:

Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO IL 04/10/2022

Annotazioni: Fascicolo iscritto a ruolo

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05/10/2022 14:34

Registrato da RECHICHI MARIATERESA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Tigano

Presidente

dott. Paola Criscione

Giudice

dott. Oriana Calvo

Giudice Relatore

nel procedimento iscritto al N. 2-1/2022 R.P.U. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato

letto il ricorso ex artt. 268, comma I, e 269, comma I, CCI depositato in data 07.09.2022 da

FLORIDIA DAMIANO, nato a **Caltagirone** il **21.08.1966** (c.f. **LRDMN67M24B4283**) e **VICINO**

LAURA, nata a **Caltagirone** il **21.06.1966** (c.f. **LRNLI466H6154284**), rappresentati e difesi in

virtù di procura in atti dall'Avv. Olaf Orlando del Foro di Gela, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, via Etnea n. 28, per la apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

esaminati gli atti e i documenti prodotti, in particolare la relazione del gestore della crisi dott.ssa Anna Pinelli (nominata dall'organismo di composizione delle crisi dell'Ordine dei dottori commercialisti di Caltagirone) e i documenti alla stessa allegati;

sentito il Giudice Relatore;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma II, CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede nel circondario del medesimo Ufficio;

ritenuto che i debitori sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 1, 2 comma II lett. c), 65, 66 e 268 CCI, rivestendo la qualità di consumatori appartenenti al medesimo nucleo familiare;

ritenuto che **FLORIDIA DAMIANI** e **VICINO LALLA** versano effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria risultante dalla relazione allegata e dall'assoggettamento dei beni di **Vicino Lalla** alla procedura esecutiva R.G.ES n. 68/19;

rilevato, in particolare che l'esposizione debitoria dei coniugi è pari ad euro 133.222,55, quale debito comune, cui si aggiungono le poste debitorie personali pari ad euro 51.500,28 per **Flordia Damiani** e ad euro 20.078,53 per **Vicino Lalla**, oltre al compenso richiesto dall'avv. Orlando per la presentazione del ricorso per euro 1.062,00; e ciò a fronte della percezione di un reddito mensile pari a circa euro 1.173,00, per il **Flordia** e ad euro 700,00 per la **Vicino**;

rilevato che i debitori hanno depositato la relazione ex art. 269, comma II, CCI;

ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta di escludere dalla liquidazione l'autovettura Fiat Panda con targa DD679TC intestata a **Vicino Lalla**, in quanto con l'ammissione alla procedura tutti i beni intestati ai debitori entrano a far parte della liquidazione, salva ogni valutazione del liquidatore in sede di programma di liquidazione in ordine alla convenienza della vendita;

ritenuto, tuttavia, che può autorizzarsi - ai sensi dell'art. 270, comma II, lett. e) CCI - la parte ricorrente ad utilizzare il veicolo sopra citato sino alla data dell'eventuale vendita;

ritenuto, inoltre, che può trovare accoglimento pure la richiesta dei ricorrenti di essere autorizzati ad utilizzare l'immobile adibito ad abitazione principale sino alla eventuale vendita dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile;

ritenuto, tuttavia, che - diversamente da quanto prospettato nel ricorso e nella relazione allegata - non può autorizzarsi l'esclusione dalla vendita della quota indivisa della cantina dell'immobile adibito ad abitazione familiare, di proprietà di **Vicino Lalla**, in quanto - trattandosi di pertinenza dell'immobile, ovvero di parte comune sulla base dei rilievi mossi dallo stimatore del bene al ritenuto errato accatastamento - essa andrà trasferita automaticamente al momento della vendita dell'abitazione, con ogni conseguenza in merito all'incremento del valore di stima del bene, e salva ogni diversa valutazione in sede di programma di liquidazione;

ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che, in forza del disposto dell'art. 270, comma II, lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.ES. n. 68/19, formulata dai debitori con il ricorso, in

considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, comma V, CCI, in base al quale, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare R.G.ES. n. 68/19 in atto avviata nei confronti della parte ricorrente, ai fini delle conseguenti statuizioni; ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dei beni dei debitori sovraindebitati deve avvenire tramite procedure competitive; ritenuto, in conclusione, doversi ribadire che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni dei debitori, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive; visto l'art. 270 CCI;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **RICRIDA DANIANO** nato a Caltagirone il **21/06/1975**, (c.f. **000000000000000000**), e **VICINO LAURA**, nata a Caltagirone il **21/06/1975**, (c.f. **000000000000000000**), residenti in **000000000000000000**, **000000000000000000**

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Oriana Calvo;

nomina

liquidatore la dott.ssa Anna Pinelli;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile adibito ad abitazione principale che potrà continuare ad essere utilizzato dai debitori fino alla vendita dello stesso;

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, comma IV, CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, comma II, CCI, oltre che della notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, comma IV, e dell'art. 272 CCI;

onera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare RG.ES. n. 68/19, in atto avviata nei confronti della parte ricorrente, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2022

Il Giudice estensore
dott.ssa Oriana Calvo

Il Presidente
dott. Giuseppe Tigano